COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio comunale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 91 del Reg. data 18/10/2022

OGGETTO: *Convenzione per l'accoglienza di primo livello di minori stranieri non accompagnati nel CAS "Cooperativa San Vito" sede operativa di Catenanuova.*

L'anno duemila e ventidue il giorno diciotto, del mese di ottobre alle ore 12:00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

			P	A	
1	**SCRAVAGLIERI**	**CARMELO**	X		**Sindaco**
2	**PRIVITERA**	**SANTO**	X		**Vice- Sindaco** in videoconferenza
3	**MAZZAGLIA**	**ADELE**		X	**Assessore**
4	**RIZZO**	**ROBERTA**	X		**Assessore**
		Totale	3	1	

Partecipa il Segretario Comunale dr. Enzabella Filippo in videoconferenza. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di 91 datata 18/10/2022
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;
Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

☒ di approvare la proposta di deliberazione che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni
(1).....
.....
...

☐ modifiche/sostituzioni (1) .....
.....

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91;

☐ dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 44/91.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Convenzione per l'accoglienza di primo livello di minori stranieri non accompagnati nel CAS "Cooperativa San Vito" sede operativa di Catenanuova.*

Proponente: **il Sindaco** ..... Redigente : *Dott. Mariano Saccullo* .....

Il Responsabile del Settore
Politiche Familiari-Cultura-Solidarietà Sociale

Sentito il Sindaco;

Preso atto del flusso dei minori stranieri non accompagnati che approdano sulle coste siciliane che necessitano di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza residenziale;

Viste le circolari n 5 del 09.07.2013 e n. 7 del 29.11.2013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio insistono strutture di accoglienza ed alle spese connesse al ricovero;

Preso atto del sistema di accoglienza e della necessità di normare l'accoglienza nelle strutture residenziali che verranno coinvolte nel sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità, al fine di consentire alle istituzioni competenti di acquisire informazioni sul soggetto d di decidere l'intervento sociale da attivare;

Visto il D.P.R.S. n.600 del 13-08-2014 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettate le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno n.8855 del 25.07.2014 con la quale, tra l'altro, viene specificato che i costi relativi all'accoglienza dei minori sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati in cui ai sensi dell'art.23 della l.n.135/2012 viene erogato ai Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad €.45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale;

Vista la nota prot.14241 del 26.11.2014 del Ministero dell'Interno con la quale si ravvisa, attesa la mancanza di posti nello SPRAR e in considerazione del preminente interesse del minore all'accoglienza, opportuno corrispondere ai Comuni la somma di € 45,00 (iva inclusa) per ogni giornata di accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo, assimilando la fattispecie agli interventi assistenziali al di fuori dei centri;

Visto il "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", divulgato con nota prot. n. 7987 del 22-03-2021 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Ritenuto, dovere, come avvenuto in altri Enti Locali, disciplinare i rapporti tra gli enti gestori e questo Ente e ed evitare eventuale contenzioso giudiziario in ordine al regime delle spese e di conseguenza approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, per l'anno 2022;

Richiamata la nota Cat. Q.2.2./2022/Div.Ant. del 6-9-2022 della Questura di Messina-Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, con la quale è stato comunicato a questo Ufficio che la Città di Messina-Dipartimento Politiche Sociali ha affidato, ai sensi dell'art.403 c.c., di n.25 msna al CAS della "Cooperativa San Vito", con sede a Catenanuova, via Palermo,29- rappresentato dal sig. Carosia Vito;

Rilevato che verrà richiesto l'accesso al Fondo e la richiesta di contributo per l'accoglienza dei 25 minori ospitati presso il Centro Prima Accoglienza Società Cooperativa "San Vito", con sede in via Palermo a Catenanuova;

Vista la nota prot. n. 8861 del 06-09-2021 con la quale il legale rappresentante del citato Ente ha chiesto di stipulare la relativa convenzione;

Visto il decreto regionale n. 481 del 14-04-2022, di autorizzazione della predetta struttura;

Dato atto che la presente convenzione non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente in quanto il Ministero dell'interno ha specificato che ... "i costi relativi sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23, della 1. n. 135/2012 gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà ai Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad€ 45,00, che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a canea dell'amministrazione locale";

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

P.Q .M.

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

1. di prendere atto che con nota prot. n. 8855 del 25.07.2014 il Ministero dell'interno ha specificato che ... *" i costi relativi sono a carico del fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23, della l. n. 135/2012 gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erogherà ai Comuni un contributo giornaliero per ospite pari ad € 45,* 00, *che il Comune provvederà a trasferire all'Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale"*

2.di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente;

3. di autorizzare il Sindaco e il Responsabile Area alla stipula della convenzione con Centro Prima Accoglienza Società Cooperativa "San Vito" a Catenanuova per tutta la durata della autorizzazione come da Decreto Regionale;

4. di notificare copia della presente a Centro Prima Accoglienza Società Cooperativa "San Vito" di Catenanuova alla relativa PEC;

5.di trasmettere copia della presente alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Enna;

6. di trasmettere copia della presente al Responsabile Area Finanziaria provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Catenanuova

PRIMA ACCOGLIENZA
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno _____ del mese di ottobre dell'anno 2022 presso il Palazzo Municipale sito in Catenanuova, piazza Aldo Moro,

tra

l'Amministrazione comunale di Catenanuova, legalmente rappresentata dal Sindaco, Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri e dal Dott. Mariano Saccullo nella qualità di Responsabile della P.O. del Settore Politiche Familiari-Cultura-Solidarietà sociale;

e

il Sig. Carosia Vito, nato a Regalbuto il 14-01-1968 (identificato a mezzo C.I.: n. A52461CG, rilasciata dal M.I. il 10-09-2018) nella qualità di Presidente del Centro Prima Accoglienza CAS "Cooperativa San Vito" con sede operativa via Palermo (C.da Isola di Niente), Catenanuova e sede legale in C.da Piano Arena Regalbuto pec:sanvitocoop@legalmail, mail:sanvitoscs@gmail.com, autorizzata, con Decreto regionale n.481 del 14-04-2022, al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.22/86 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori stranieri non accompagnati presso la struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita in Catenanuova giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali, con una capacità ricettiva di n.25 unità;

RICHIAMATA integralmente la delibera di G.M. n.____ del_____di approvazione della presente Convenzione;

PRESO ATTO del flusso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell' immediato, un'offerta di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza;

VISTI:

-la L.R. n. 22/ 1986 di riordino degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

-il DPRS 29/06/1988 concernente la definizione degli standards strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

- la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- il decreto legislativo 25/07/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" con il quale si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;

- le circolari n.5/2013 e n. 7/2013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio esistono strutture di accoglienza ed alle spese connesse al ricovero;

- il DPRS n. 600 del 13/08/2014 inerente l'approvazione degli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

Richiamata la nota Cat. Q.2.2./2022/Div.Ant. del 6-9-2022 della Questura di Messina-Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, con la quale è stato comunicato a questo Ufficio che la Città di Messina-Dipartimento Politiche Sociali ha affidato, ai sensi dell'art.403 c.c., di n.25 MSNA al CAS della "Cooperativa San Vito", con sede a Catenanuova, via Palermo,29- rappresentato dal sig. Carosia Vito;

Vista la nota prot. n. 8861 del 06-09-2021 con la quale il legale rappresentante del citato Ente ha chiesto di stipulare la relativa convenzione, comunicando che sono presenti nella suddetta struttura n. 25 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo di cui agli allegati;

Visto il decreto di accreditamento D.R.S n.481del 14-04-2022 (qui richiamato integralmente) dell'Assessorato - regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di iscrizione all'Albo regionale ai sensi della L.R. 22/86 della per una recettività di n. 25 minori e che detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto;

Richiamato l'art.5 del citato decreto circa la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali;

Preso atto della nota del Ministero dell'Interno n. 8855 del 25/07/2014 con la quale, tra l'altro, viene specificato "... *i* costi *relativi* sono *a carico del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all' a rt. 23 della legge n. 135 / 2012, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che erogherà per* i *Comuni un contributo giornaliero per ospite pari a€ 45,* 00 *che il Comune provvederà a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale".*

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il rapporto tra l'Ente Locale ed il Soggetto Gestore finalizzato ad una ottimizzazione del sistema accoglienza minori stranieri (n.25) non accompagnati a Catenanuova.

Art. 2 - Obblighi ENTE GESTORE

L'Ente gestore si obbliga a:

- adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;
- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
- sollevare e tenere indenne il Comune di Catenanuova da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro,in ordine a quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.
- sottoscrivere il Codice di Condotta per la tutela dei minori
- concordare con il Comune e a realizzare ogni azione tesa alla integrazione solidale e ad una accoglienza diffusa;
- concordare e realizzare azioni di coinvolgimento dei minori in politiche attive di integrazioni e di attività di pubblica utilità:

Art. 3 - Destinatari

I destinatari del servizio sono complessivamente n.25 minori stranieri non accompagnati.

Art. 4 - Servizi garantiti

L'ente gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza degli utenti ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e a garantire i seguenti servizi:

1. Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, l'accompagnamento presso l'apposita commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, la tessera sanitaria, il codice fiscale, la carta d'identità, l'iscrizione al centro per l'Impiego, i rapporti con il Tribunale dei Minori, ecc.
2. Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali;
3. Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;
4. Erogazione dei pasti: di prima qualità nel rispetto della tabella dietetica;
5. Fornitura dei beni: effetti letterecci adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario;
6. Attività di accoglienza: con la presenza di un'equipe formata da: una responsabile educatrice, assistente sociale, educatore, insegnante di lingua italiana, mediatore linguistico, psicologo;
7. Tutela: con il custode notturno;
8. Obbligo scolastico e formativo;
9. Attività sportive, ricreative ed educative;
10. Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite del proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;
11. Mediazione linguistica, culturale ed educazione civica;
12. Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

Art. 5 - Personale

L'ente gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto, impiegando operatori con idonea qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente gestore si obbliga al regolare pagamento degli emolumenti, degli oneri fiscali e previdenziali di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'ente gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da

infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune di Catenanuova è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 - Norme di comportamento

Il legale rappresentante, si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal DPRS 16.04.2013, n.62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile P.O. competente, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 8- Registri

L'ente gestore è tenuto a:

a) a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
b) ad esibire, a semplice richiesta, al Dirigente competente del Comune il registro delle entrate e delle uscite delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'Ente gestore, in osservanza della normativa vigente.

Art. 9 - Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente. In mancanza di tali modalità occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell'ente gestore, relativa alle effettive presenze dei MSNA, registrate nella struttura in ciascun mese.

Art. 10 - Durata

La durata della presente convenzione è correlata alla validità temporale del succitato Decreto di autorizzazione al funzionamento per l'attuazione dell'assistenza in favore di M.S.N.A.- tipologia struttura primissima accoglienza relativa presso il Centro di accoglienza gestito dal CAS "Cooperativa San Vito" sede operativa in via Palermo Catenanuova;

Art. 11 - Corresponsione contributi a favore Ente Gestore

Il Comune di Catenanuova si impegna e si obbliga a corrispondere all'Ente gestore tutte le somme richieste, così come da istanza di accesso al Fondo, previste dalla vigente normativa e dalle circolari ministeriali, accreditate dalla Prefettura di Enna per l'attività oggetto del presente atto. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente gestore dal Comune, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno a carico del bilancio comunale.

Art. 12 - Esonero da responsabilità

L'Ente gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente convenzione. L'Ente gestore solleva il Comune di Catenanuova da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone o a cose che possono

verificarsi nell'attuazione dell'ospitalità di che trattasi.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento verrà corrisposto dal Comune all'Ente gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura.

Art. 14 – Controlli

Il Comune di Catenanuova può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente gestore.

Art. 15 - Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale

Qualora il Comune di Catenanuova rilevi violazione o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempienza all'Ente gestore, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Catenanuova se non ritiene adeguate le giustificazioni presentate, richiama per iscritto il rappresentante legale dell'Ente gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale risoluzione. Per ogni controversia è competente il foro di Enna.

Art. 16 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per ogni qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

a) Il Comune di Catenanuova, piazza Aldo Moro;
b) L'Ente gestore: CAS "Cooperativa San Vito", con sede operativa in via Palermo Catenanuova.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. L'ente gestore e il Comune di Catenanuova sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità.

Il Sindaco (Dott. Carmelo Giancarlo Scravaglieri) _____

Il Responsabile P.O. Settore Politiche Familiari-Cultura-Solidarietà sociale
Dott. Mariano Saccullo_____

Il Presidente del CAS "San Vito" sig. Carosia _____

Proposta di Deliberazione n. 93 del 17/10/2022

OGGETTO: *Convenzione per l'accoglienza di primo livello di minori stranieri non accompagnati nel CAS "Cooperativa San Vito" sede operativa di Catenanuova.*

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 14-10-2022

IL RESP. DELL'UFFICIO

……

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi: ……

……

……

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì, ……

……

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SINDACO** **IL SEGRETARIO GENERALE**

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Lì, ...

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SETTORE AMM.VO	
SETTORE ECON. FINANZ.	
SETTORE U.T.C.	
SETTORE DECORO URBANO	
SETTORE SOLID. SOCIALE	
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	
SINDACO	
ASSESSORI	

Lì_____ **IL RESPONSABILE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15

in data 19-10-2022 IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

☒ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 18/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE